

OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del TUEL che recita:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

VISTO l'art. 194 del TUEL che a sua volta così dispone:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e il Bilancio di previsione per lo stesso periodo, entrambi approvati con propria deliberazione n. 7 del 14 marzo 2019, e le successive variazioni loro apportate nel corrente esercizio;

VISTO il Rendiconto della gestione 2018, approvato con propria deliberazione n. 11 del 26 aprile 2019;

VISTA l'allegata relazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario dell'ente e i prospetti ivi contenuti;

CONSIDERATO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, e che tali condizioni potranno verosimilmente essere conservate fino alla conclusione del presente anno finanziario, senza richiedere pertanto l'adozione di interventi correttivi da parte dell'organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio;

RILEVATO inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui;

DATO ATTO che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come risulta dalle dichiarazioni rese dai Responsabili di area e conservate agli atti d'ufficio;

VISTO il parere favorevole all'uopo formulato dal Revisore dei conti a norma dell'art. 239 del T.U.E.L.;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che si sofferma lungamente ad illustrare i termini dell'equilibrio economico-finanziario (di parte corrente e in conto capitale);

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e quella di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti, nonché dell'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel risultato di amministrazione, come meglio dettagliato nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente e nei prospetti ivi contenuti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare altresì atto che allo stato attuale non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, come risulta dalle dichiarazioni rese dai Responsabili di area e conservate agli atti d'ufficio;
3. di disporre che copia della presente deliberazione venga successivamente allegata al rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, come previsto dall'art. 193, comma 2, del TUEL.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SVALUTO FERRO Dott. Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

ORIGINALE

N. 23 del Reg. delib.



COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria Adunanza pubblica Prima convocazione

OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 267/2000).

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **luglio**, alle ore **19.45**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

1. SVALUTO FERRO Pier Luigi
2. MAIEROTTI Emanuele
3. STABILE Carmen
4. AGNOLI Mario
5. PROIETTI Sara
6. CITTADELLA Manuel
7. SONAGGERE Alessio
8. DAVID Maya
9. SVALUTO MOREOLO Giancarlo
10. ZANGRANDO Dorino
11. SVALUTO MOREOLO Giovanni Battista

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
Totale:	
9	2

E' giustificata l'assenza dei Consiglieri Sigg. Proietti Sara e Svaluto Moreolo Giancarlo.

Assiste il Segretario comunale Dott. BATTIATO Salvatore.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. SVALUTO FERRO Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: